



Consiglio regionale

Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo

Art. 1

(Adesione del Consiglio regionale d'Abruzzo ai progetti di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo)

1. Allo scopo di favorire le azioni di valorizzazione, di tutela e di promozione turistica del patrimonio medievale della regione Abruzzo, il Consiglio regionale è autorizzato ad aderire ai progetti, anche di futura iniziativa, volti a sostenere la promozione e la valorizzazione del patrimonio medievale.
2. Il Consiglio regionale partecipa all'organizzazione degli eventi organizzati dai Comuni della regione Abruzzo, tramite l'Ufficio di Presidenza a cui è demandata, anche in collaborazione di altri partner istituzionali, la definizione del programma e le sue modalità di attuazione, previa pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza individua le strutture amministrative del Consiglio regionale a cui affidare le attività di supporto nell'espletamento delle attività finalizzate a consentire la sua partecipazione all'organizzazione dell'evento.
3. Il Consiglio regionale promuove campagne di catalogazione, anche in collaborazione con gli Atenei regionali, del patrimonio storico-artistico, architettonico e delle rievocazioni storiche di epoca medievale, anche al fine della redazione di prodotti editoriali sia scientifici che di promozione turistica.
4. L'adesione ai progetti di cui al comma 1 è deliberata con atto motivato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno per la promozione e valorizzazione del patrimonio medievale" nell'ambito della Missione 1, Programma 1, del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualità 2020, con dotazione di euro 50.000,00. La copertura finanziaria è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020:
 - a) Missione 01, Programma 01, capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 50.000,00;
 - b) Missione 01, Programma 01, capitolo "Sostegno per la promozione e valorizzazione del patrimonio medievale" in aumento di euro 50.000,00.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/7 del 15.7.2020, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

VT/AM/cm